



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,  
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ  
IL RESPONSABILE  
**DOTT. GIOVANNI SANTANGELO**

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI  
NELLA SEGNATURA ALLEGATA  
REG PG/2020/363426  
DEL 14/05/2020

Allo Sportello Unico per le attività produttive XXX

**Oggetto: chiarimenti su comunicazione di improcedibilità di istanza di PdC in sanatoria in vigore dell'art. 103 del DL n. 18 del 2020.**

Lo Sportello in indirizzo ha chiesto a questo Servizio di valutare la correttezza del procedimento di sanatoria edilizia che ha avuto come esito la comunicazione di improcedibilità per mancanza della documentazione essenziale.

Brevemente si riassumono i passaggi procedurali come delineati nel quesito.

- In data 21.3.2020 è stata presentata l'istanza di PdC in sanatoria per difformità nella realizzazione di una piscina e locali annessi autorizzati nel 2002;
- In data 25.3.2020 lo Sportello ha richiesto una integrazione documentale tra cui le tavole degli impianti degli scarichi delle acque dei fabbricati e della piscina;
- Detta integrazione è stata richiesta in applicazione dell'art. 7, comma 1, del DPR 160/2010 secondo cui: " 1. Fuori dai casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.";
- Tale richiesta ha avuto altresì l'effetto di sospendere il termine di 10 giorni di cui all'art. 18, comma 3, della LR 15 del 2013 stabilito per verificare la completezza dell'istanza di sanatoria edilizia;

- In data 10.4.2020 è stata prodotta una integrazione documentale non completa con richiesta di proroga di 90 giorni per allegare gli atti mancanti, in ragione delle misure sanitarie per l'emergenza Covid-19 che impediscono di effettuare sopralluoghi;
- La richiesta di proroga è stata considerata incompatibile con i tempi previsti dall'art. 7 del DPR 160/2010, con l'effetto che si è ritenuto che il termine di 10 giorni di cui all'art. 18, comma 3, della LR 15 del 2013 abbia ripreso a decorrere dalla data della parziale integrazione documentale;
- In data 15.4.2020 lo Sportello ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza di PdC in sanatoria;
- In data 17.4.2020 il professionista incaricato ha contestato la decisione dell'amministrazione, ritenendo ancora valida l'istanza presentata per effetto dell'art. 103 del DL 18 del 2020 che ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi.

Si formulano in proposito le seguenti osservazioni che tengono conto delle disposizioni statali emanate per fronteggiare le difficoltà causate dall'emergenza sanitaria e che sono state illustrate nella circolare regionale dello scorso 31 marzo consultabile al seguente indirizzo

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/circolari-e-atti-di-indirizzo/circolari-e-atti-di-indirizzo>

L'art. 103 del DL n. 18 del 2020 (convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 2020) contiene una disciplina di sospensione dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni.

In specifico il primo periodo del comma 1 stabilisce: " *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.* " .

Tale ultima data è stata posticipata al **15 maggio 2020** per effetto dell'art. 37 del DL n. 23 del 2020.

Il procedimento in questione, iniziato il 21 marzo, è senz'altro soggetto alla norma di sospensione dei termini la quale, come precisato, interessa i termini di ogni fase del procedimento, compresi quelli della fase istruttoria e della richiesta di integrazione della documentazione.

Quanto ai destinatari, è chiaro che la disposizione è volta a tutelare la pubblica amministrazione, ma è rivolta anche ai privati in quanto destinatari dei procedimenti amministrativi.

Se dunque la pubblica amministrazione in fase istruttoria di controllo delle istanze richiede una integrazione della documentazione, i termini temporali di risposta a disposizione dei soggetti interessati risultano incrementati dal citato articolo 103 come modificato, ed in particolare, nel caso in esame, il termine (di 30 giorni) concesso dallo Sportello per produrre gli atti richiesti comincerà a decorrere per intero dal 16 maggio 2020.

Si ipotizza infatti che il procedimento in oggetto ad istanza di parte continui ad essere disciplinato, quanto ai termini di sospensione, dal comma 1 del citato articolo 103, rimasto immutato in sede di conversione, che regola i procedimenti (in corso e) avviati dal 23 febbraio scorso.

In conclusione, si ritiene che la comunicazione di improcedibilità del 15.4.2020 sia da rimuovere in via di autotutela e che lo Sportello debba comunicare all'interessato il nuovo termine per la trasmissione dei documenti mancanti.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

*Firmato digitalmente*

RV